

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Deliberazione n. 56 del 2 ottobre 2018

Sono presenti i componenti del Comitato:

SALA	Marianna	Presidente
PERIN	Claudia	Vice Presidente
SAVOINI	Gianluca	Vice Presidente
BONECCHI	Daniele	
CAVALLIN	Mario	

Oggetto: Definizione della controversia XXX/Vodafone Italia S.p.A.

La struttura proponente:

Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la L. 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, *Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*, in particolare l'art. 10;

VISTA la propria Del. 28 ottobre 2004, n. 5 *Approvazione del regolamento interno del Comitato regionale per le Comunicazioni della Lombardia*;

VISTA la propria Del. 7 novembre 2013, n. 63, *Regolamento interno del Co.Re.Com.*;

RICHIAMATO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017;

VISTO il testo della Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017;

VISTA la Del. A.G.Com. 179/03/CSP, *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni*;

VISTA la Del. A.G.Com. 19 aprile 2007 n. 173/07/CONS, *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito "Regolamento") come modificata, da ultimo, dalla Del. A.G.Com. 597/11/CONS;

VISTA la Del. A.G.Com. 73/11/CONS, *Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481*, ed in particolare il Regolamento di cui all'allegato A (di seguito "Regolamento indennizzi");

VISTA l'istanza presentata in data 18 marzo 2016 con cui il sig. XXX ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Lombardia per la definizione della controversia in essere con l'operatore Vodafone Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTI gli atti dei procedimenti e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTA la proposta di decisione del dirigente dell'Ufficio ai sensi dell'art. 19 del *Regolamento*;

CONSIDERATO quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Con l'istanza presentata in data 18 marzo 2016 ai sensi degli artt. 14 e ss. del

Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Del. A.G.Com. 173/07/Cons, Il sig. XXX ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Lombardia al fine di dirimere la controversia con Vodafone S.p.A. (d'ora in avanti Vodafone) avente ad oggetto contestazioni relative a servizi di rete fissa e mobile.

1. La posizione dell'istante

Il sig. XXX, nell'istanza di definizione presentata al Co.re.com. Lombardia e nelle memorie ritualmente depositate, ha rappresentato quanto segue:

- *"il sig. XXX ha sottoscritto con Vodafone un contratto avente ad oggetto il servizio di telefonia fissa e ADSL e, associati allo stesso contratto, utenze mobili ed una sim dati per tablet";*
- *"nel dicembre 2014 il sig. XXX riscontrava problemi inerenti la navigazione sul web; effettuando dei test del servizio ADSL scopriva che la sua linea "viaggiava" ad una bassissima di circa 1 MB in download rispetto alla velocità superiore prevista dal contratto (minimo 5,2 MB) e comunque sempre inferiore al minimo garantito e pubblicizzato da Vodafone pari a 2,2 Mb";*
- *"riscontrato il problema, reclamava telefonicamente al servizio clienti. Successivamente, non vedendo migliorie e ricevendo informazioni contrastanti tra i vari operatori, procedeva a formalizzare il reclamo via fax in data 18/12/2014"; "al reclamo non è seguito alcun riscontro fino al settembre 2015";*
- *"a più riprese, è stato il sig. XXX a sollecitare telefonicamente un intervento da parte di Vodafone volto a risolvere il problema e, ad ogni chiamata, riceveva un'informazione diversa dalle altre: 'stiamo provvedendo', 'c'è un problema momentaneo in cabina', 'il problema è stato risolto a noi il servizio risulta funzionante'";*
- *"non ricevendo riscontro al fax, non vedendo miglioramenti del servizio e sull'invito effettuato dall'operatore telefonico, il sig. XXX incaricava un legale al fine poter risolvere il problema con Vodafone e, così, procedeva a contestare/reclamare il tutto via p.e.c. in data 10/9/2015";*
- *"solo a seguito dell'intervento del legale, in data 30/9/2015, la Vodafone dava riscontro per iscritto affermando 'La informiamo che la linea adsl, associata al numero XXX, non risulta migliorabile: la linea funziona, ma ad una velocità molto bassa e comunque stabile'";*
- *in data 1/10/2015, via p.e.c. si rifiutava la "proposta" di composizione bonaria avanzata da Vodafone";*
- *"in data 9/10/2015, veniva formalizzata l'istanza presso il Corecom Lombardia";*
- *"in data 18/11/2015, senza alcun preavviso, la Vodafone procedeva a sospendere tutti i servizi collegati al contratto (linea fissa, cellulari, adsl, sim dati); il sig. XXX tramite proprio legale procedeva a richiedere (via p.e.c.) alla Vodafone l'immediato ripristino dei servizi"; "la sospensione dei servizi è durata circa 24 ore";*
- *"non avendo riscontro né da Vodafone né dal Corecom, con p.e.c. del 16/12/2015", il legale del sig. XXX "formalizzava una proposta transattiva rimasta priva di riscontro";*
- *"in data 19/1/2016, nuovamente e senza preavviso, la Vodafone procedeva a sospendere i servizi telefonici; conseguentemente, il sig. XXX tramite proprio legale reclamava il tutto via p.e.c. e, contestualmente, formalizzava richiesta al Corecom "formulario GU5" visto anche il disagio arrecato alla sig.ra XXX (XXX), madre del sig. XXX e a carico di quest'ultimo che, a seguito di intervento presso l'ospedale XXX, avendo necessità di contattare il proprio medico curante si è trovata a non poterlo fare così portandola ad aspettare l'aiuto di altri";*
- *"la sospensione dei servizi si è mantenuta dal 19/1/16 al 27/1/2016 (per 8 giorni)";*
- *"in data 16/3/2016, si effettuava il tentativo di conciliazione davanti al CORECOM Lombardia, concluso con il mancato accordo tra le parti";*
- *"nella stessa giornata del 16/3/2016 è stata presentata l'istanza di definizione corredata di allegati volto a ricevere una decisione dal Corecom";*
- *"in data 23/3/2016, Vodafone, nuovamente, ha proceduto a sospendere servizi; conseguentemente, è stata proposto reclamo via p.e.c. oltre che l'istanza "formulario GU5" al competente CORECOM al fine di ripristinare i servizi";*

- *“oltre alla p.e.c., il sig. XXX tramite proprio legale ha contattato il servizio clienti Vodafone senza alcun esito positivo; regna la confusione, ogni reparto lavora a camera stagna senza che avvenga alcun confronto tra tutti loro”;*
- *“il sig. XXX ha sempre manifestato la volontà di pagare il servizio effettivo da lui usufruito e ne è prova la registrazione delle telefonate intercorse con gli uffici Vodafone che chiamavano per recuperare il credito oltre che con il servizio clienti”;*
- *“pur essendo a conoscenza che il problema non è risolvibile, almeno per quanto ha comunicato per iscritto in data 30/9/15, Vodafone ha continuato a percepire in fattura le somme inerenti la voce ADSL oltre a non aver provveduto a risolvere il problema mediante modifiche tecniche della linea, della cabina, variazioni contrattuali o altro”;*
- *“la Vodafone ammette che il problema sussiste e che non può essere sistemato eppure ha provveduto a chiedere somme anche per i disservizi oltre che a sospendere arbitrariamente i servizi telefonici”;*
- *“si aggiungano i danni derivanti dall'aver sospeso il servizio telefonico mobile; infatti, il sig. XXX ha avviato un'attività lavorativa autonoma (...) e tutti i suoi clienti/partner nonché i potenziali nuovi clienti conosco il suo numero di utenza mobile”;*
- *“il sig. XXX ha chiesto a più riprese ... la sistemazione del problema e lo storno in fattura della voce ADSL al fine di pagare le sole voci di spesa riconducibili ai servizi effettivi offerti da Vodafone ed usufruiti ma il tutto non è stato oggetto di considerazione”;*
- *“il sig. XXX in vigenza del disservizio ha pagato (per 11 mesi) un "servizio" ADSL che non rientra né tra i canoni contrattuali né tra i parametri minimi pubblicati dalla stessa Vodafone; cifre che dovranno essere restituite al cliente”;*

Sulla base di quanto sopra esposto, il sig. XXX formula le seguenti richieste:

- i. indennizzo per sospensione dei servizi n. 5 utenze per 1 gg (€ 50,00); poi 5 utenze per 8 giorni (€ 400,00) e 5 utenze per 10 giorni (€ 500,00) = € 950,00;*
- ii. indennizzo per informazioni non veritiere e contrastanti (€ 7,50 x 270 gg) = € 2.025,00;*
- iii. restituzione del canone ADSL pagato dal sig. XXX nel periodo in essere del disservizio (€ 34,00 x 11 mesi) = € 374,00 e storno delle fatture emesse ad oggi e/o quanto meno della voce ADSL e dei costi di riattivazione della linea addebitati in fattura.*
- iv. spese di procedura in misura non inferiore ad € 300,00;*

2. La posizione dell'operatore

Vodafone, nella memoria ritualmente depositata e nel corso dell'udienza di discussione, ha dichiarato quanto segue:

- *“Vodafone, a seguito del reclamo del 18.12.2014 di parte istante relativo alla lentezza della navigazione del servizio internet, procedeva ad effettuare controlli tecnici sulla centrale (in Italia di proprietà Telecom)”;*
- *“in data 2.2.2015 Vodafone, a seguito dei controlli tecnici, mediante il call center, comunicava che la velocità del servizio internet non era tecnicamente migliorabile e proponeva lo sconto del canone a 29 euro oltre a proporre in alternativa al sig. XXX la migrazione verso altro operatore in totale esenzione spese”;*
- *“in data 10.9.2015 parte istante, tramite il proprio legale, lamentava il malfunzionamento del servizio adsl richiedendo il ripristino dei valori standard e risarcimento danni”;*
- *“in data 30.9.2015 Vodafone riscontava che la linea non era migliorabile e comunicava che il sig. XXX avrebbe potuto disattivare il contratto senza oneri o avrebbe potuto rimanere attivo con il gestore Vodafone con uno sconto sul canone del 100% per 6mesi”;*
- *“Vodafone a seguito del mancato pagamento delle fatture relative al periodo agosto 2015-febbraio 2016 procedeva alla sospensione dei servizi, così come da condizioni generali di contratto”;*
- *“ad oggi risulta un insoluto di € 781,42 (comprensivo dei servizi utilizzati)”;*
- *“il Corecom non è competente per la richiesta di risarcimento danni, per richieste di condanna di c.d. “obbligo di fare” né per richiesta di indennizzo per le c.d. “pratiche scorrette” (art 19, comma 4 Delibera 173/07/Cons)”;*
- *“Vodafone Italia spa ha reso edotto parte istante dell'impossibilità tecnica di miglioramento della velocità del servizio adsl, - Vodafone ha già inserito in fattura sconti relativi al canone di abbonamento relativo al contratto cd “consumer”, il sig. XXX avrebbe potuto - *rectius**

dovuto - effettuare i pagamenti delle fatture per i servizi utilizzati cd “pagamento per differenza” così da evitare la sospensione dei servizi e così come previsto dalla normativa AGCOM”;

- “Vodafone Italia spa a titolo conciliativo, solo *pro bono pacis*, senza riconoscimento di responsabilità alcuna, è disponibile allo storno dell'attuale insoluto e al ritiro della pratica di recupero del credito in esenzione spese”.

3. Motivazione della decisione

In via preliminare, si osserva che, in linea generale, l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 *Regolamento*.

In rito, non merita accoglimento l'eccezione sollevata dalla parte istante in merito alla irricevibilità della memoria Vodafone per ritardo nel deposito, avvenuto il 26 aprile 2016. Il termine per la presentazione di memorie sarebbe infatti scaduto il 23 aprile 2016. Essendo un sabato, tuttavia, il termine è slittato al lunedì successivo ma essendo anche questo un giorno festivo (lunedì 25 aprile, Festa della Liberazione nazionale), l'ultimo giorno utile per il deposito delle memorie è posticipato al 26 aprile, data in cui correttamente Vodafone ha presentato la propria memoria.

Entrando nel merito, della controversia, si ritiene che la richiesta della parte istante meriti accoglimento parziale per le motivazioni qui di seguito esposte.

i. In merito alla richiesta di indennizzo per informazioni non veritiere e contrastanti

Si ritiene che la stessa non possa essere accolta atteso che la condotta contestata dall'utente non rientra tra le fattispecie indennizzabili previste dal c.d. *Regolamento indennizzi* di cui alla Del. 73/11/CONS, neppure in via analogica.

ii. In merito alla richiesta di indennizzo per illegittima sospensione dei servizi.

Si ritiene che la stessa debba essere accolta, seppure nei limiti quantitativi definiti di seguito.

Come è noto, uno dei principi fondamentali in materia di qualità dei servizi di telecomunicazioni (come stabilito dall'art. 3, comma IV, Delibera 179/03/CSP) pone in capo agli operatori l'obbligo di fornire i servizi “in modo regolare, continuo e senza interruzioni”. Le uniche eccezioni a tale principio riguardano le interruzioni dovute a interventi tecnici di manutenzione e riparazione (la cui legittimità è peraltro subordinata all'adempimento di una serie di oneri preventivi in capo all'operatore) e i casi tassativamente indicati dall'art. 5 del *Regolamento* in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di telecomunicazioni e utenti (all. A, Del. 173/07/CONS), ovvero sia le ipotesi di frode, ripetuti ritardi nei pagamenti o ripetuti mancati pagamenti (da intendersi secondo le indicazioni espressamente fornite dal comma 2, lett. a) e b) del citato art. 5), rispetto ai quali incombe comunque in capo all'operatore un preciso onere di informativa (“Fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso”, così recita il comma 1 del citato art. 5) il cui mancato rispetto rende illegittima l'interruzione del servizio. Alla luce di tali disposizioni va valutato il caso in esame.

Dall'istruttoria condotta si rileva innanzi tutto che Vodafone, nella propria memoria, non contesta le circostanze delle sospensioni lamentate dall'utente e occorse per tutte le utenze allo stesso intestate in data 18/11/2015 (per un giorno), dal 19/1/16 al 27/1/2016, e 23/3/2016 che, di conseguenza, sono da intendersi acquisite e accettate dalla parte resistente.

Si rileva altresì che Vodafone ha posto in essere la sospensione sulla base del presupposto relativo al mancato pagamento di alcune fatture senza tuttavia provare, sebbene a ciò onerata in base alle regole sull'onere della prova, di avere inviato al sig. XXX congruo preavviso (previsto fra l'altro anche dalle stesse condizioni generali di contratto Vodafone).

Si ritiene dunque che il sig. XXX abbia diritto ad un congruo indennizzo per la quantificazione del quale si deve avere riguardo a quanto previsto dal c.d. *Regolamento indennizzi* (di cui alla Delibera Agcom 73/11/CONS), all'art. 4, comma I (in base al quale “*nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione*”).

Ora, considerando che i servizi sospesi – relativi a utenza “privata” - risultano

complessivamente 5 (servizio voce e Adsl su rete fissa, 2 Sim voce e una Sim dati) e i giorni di sospensione risultano complessivamente 19, il sig. XXX avrà diritto all'indennizzo complessivo di € 712,50.

iii. In merito alle richieste di restituzione del canone ADSL pagato dal sig. XXX per tutta la durata del disservizio, di storno delle fatture emesse (o quanto meno della voce ADSL) e dei costi di riattivazione della linea addebitati in fattura.

Si ritiene che le stesse non possano essere accolte.

In merito alle richieste di rimborso/storno, si evidenzia preliminarmente che non viene prodotta alcuna delle fatture oggetto di contestazione.

In ordine alla problematica della velocità del collegamento alla rete, che secondo la posizione dell'istante risulta alla base delle richieste dallo stesso formulate, si deve evidenziare, come in più occasioni precisato da Agcom (fra le tante cfr. Del Agcom 96/17/CONS), *“che alla luce del quadro regolamentare tracciato dalla delibera n. 244/08/CSP, sussiste l'obbligo del fornitore di specificare la velocità minima del servizio dati, risultante dalle misurazioni effettuate. In altri termini, gli operatori devono rendere nota la velocità minima reale di accesso alla rete con il collegamento ADSL: (...) l'obbligo previsto dall'articolo 7, comma 3, della delibera n. 244/08/CSP a carico degli operatori di fornire la corretta indicazione della velocità di trasmissione dati e, specificatamente, la banda minima in downloading soddisfa esigenze di maggiore trasparenza e di scelta d'acquisto consapevole da parte degli utenti. L'adempimento da parte degli operatori dell'obbligo di garantire la banda minima in downloading, di cui all'articolo 7, comma 3, della delibera n. 244/08/CONS, è verificabile solo con l'adozione del sistema Ne.Me.Sys. che consente la verifica della qualità del servizio di accesso a Internet da postazione fissa resa all'utente finale. Al riguardo, preme sottolineare che il degrado della velocità di trasmissione dei dati non può configurarsi come malfunzionamento in assenza di anomalie tecniche che compromettono la funzionalità del servizio medesimo. In ordine alla lamentata lentezza di navigazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della delibera n. 244/08/CONS, l'utente ha la possibilità di recedere senza alcun costo, ma non anche il diritto di richiedere il rimborso dei canoni corrisposti, essendo comunque tenuto alla corresponsione del corrispettivo a fronte dell'erogazione del servizio ADSL, sia pure non rispondente agli standard di qualità convenuti contrattualmente. Infatti la norma citata prevede espressamente che «[q]ualora il cliente riscontri valori misurati degli indicatori peggiorativi rispetto a quelli di cui sopra può presentare, entro 30 giorni dalla ricezione del risultato della misura, un reclamo circostanziato all'operatore e ove non riscontri il ripristino dei livelli di qualità del servizio entro 30 giorni dalla presentazione del predetto reclamo, egli ha facoltà di recedere senza penali dal contratto per la parte relativa al servizio di accesso a Internet da postazione fissa, con un preavviso di un mese, mediante comunicazione inviata all'operatore con lettera raccomandata»”.*

Ora, nel caso in esame, il sig. XXX ha omesso di provare tramite il sistema Ne.Me.Sys. il degrado della linea rispetto a quanto contrattualmente garantito dall'operatore. Tuttavia, la risposta fornita da Vodafone sia nel dicembre 2014 (risposta, secondo quanto dichiarato dallo stesso utente nel reclamo presentato il 18 dicembre 2014, ricevuta dal call center dell'operatore a seguito delle segnalazioni effettuate telefonicamente), sia nel settembre 2015, non lascia alcun margine di dubbio circa l'effettiva lentezza del collegamento rispetto a quanto pattuito; allo stesso tempo tale risposta è molto chiara nell'escludere la possibilità tecnica di un miglioramento della velocità del collegamento.

L'utente, dunque, è stato informato dell'impossibilità della soluzione della problematica lamentata ed è stato dunque posto nelle condizioni di decidere se recedere senza penali dal servizio di accesso a internet da postazione fissa, come previsto dalla regolamentazione più sopra richiamata, o mantenere attivo il servizio alle condizioni praticate dall'operatore.

Tanto premesso, ne consegue che non possono essere accolte le richieste dell'istante di rimborso e storno di quanto fatturato da Vodafone in costanza della lentezza del servizio Adsl.

In merito alla richiesta di rimborso/storno dei costi di riattivazione della linea, la stessa non può essere accolta in quanto eccessivamente generica e non sufficientemente circostanziata: tale dunque da non consentire alcun tipo di valutazione e/o accertamento da parte del Corecom.

4. Spese di procedura

Considerato l'accoglimento parziale delle domande dell'istante e considerato il comportamento delle parti durante la procedura di conciliazione e di definizione si dispone il

rimborso di € 100,00 in favore del sig. XXX per le spese relative alle procedure di conciliazione e definizione. Si rammenta che per la liquidazione delle spese di procedura si ha avuto riguardo alla c.d. Tabella rimborsi allegata alle Linee Guida Agcom di cui alla Del. n. 276/13/CONS.

VISTO il parere del Servizio Studi e documentazione legislativi e Assistenza legale in data 31 luglio 2009 in ordine alla necessaria continuità delle funzioni esercitate dal Co.Re.Com. per delega dell'A.G.Com.;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. L'accoglimento parziale dell'istanza presentata dal sig. XXX nei confronti della società Vodafone S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società Vodafone S.p.A. è tenuta:

- i. a corrispondere in favore dell'istante l'importo complessivo di € 712,50 quel indennizzo per 19 giorni di illegittima sospensione dei servizi;
- ii. a corrispondere in favore dell'istante l'importo di euro 100,00 (cento/00) per le spese di procedura.

3. Si rigetta ogni altra istanza.

4. La società Vodafone S.p.A. è tenuta, infine, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.
Massimiliano Della Torre

La Presidente del Co.Re.Com.
Marianna Sala

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 11, comma 4 della delibera 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Del. A.G.Com. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità a norma dell'articolo 98, comma 11, D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

La presente deliberazione è comunicata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. Lombardia, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del medesimo d.lgs. 104/2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta (60) giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.
Massimiliano Della Torre